



REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

in persona del dr [REDACTED] lo ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ex artt. 700 c.p.c., 20 c.p.i. e 2598 c.1 n. 1 c.c., iscritto al n. [REDACTED]
del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, vertente

TRA

IL [REDACTED] con sede legale in [REDACTED]
[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED]
studio in [REDACTED]), alla via [REDACTED] procura alle liti allegata al
ricorso ai sensi dell'art.83 comma 3 c.p.c.

- RICORRENTE -

E

[REDACTED] con sede in vi [REDACTED]
([REDACTED] PE) in persona del legale rapp.te p.te sig. [REDACTED] no nato a
S [REDACTED]
[REDACTED] Napoli il [REDACTED]
([REDACTED]
([REDACTED] 20122 MT [REDACTED]
persona del legale rapp.te pr. [REDACTED] residente
[REDACTED], [REDACTED] li, tutti rapp.ti e difesi dall'Avv. Riccardo Guarino nato
a Napoli il [REDACTED] con Studio in Napoli alla via De
Gasperi 45 giusta procura alle liti allegata alla memoria di costituzione ai sensi
dell'art.83 comma 3 c.p.c.

- RESISTENTI -

a scioglimento della riserva assunta, letti gli atti depositati.

1

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21
e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35,
co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209).



4.2. Le spese di lite, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 669 octies comma VII c.p.c., seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico della [REDACTED] 1. ricorrente, con attribuzione in favore del procuratore dei resistenti dichiaratosi antistatario. Nella liquidazione si tiene conto dei valori previsti dalle tabelle allegate al d.m. 55/14 in relazione alla tipologia di causa, al valore della controversia indeterminabile ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (e quindi in assenza di fase istruttoria)

P.Q.M.

Il Tribunale sezione specializzata in materia di d'impresa, pronunciando sul ricorso ex artt. 700 c.p.c., 20 c.p.i. e 2598 c.1 n. 1 c.c., proposto dalla Idea Trade s.r.l., così provvede:

- 1) RIGETTA il ricorso;
- 2) CONDANNA la [REDACTED] 1. alla refusione delle spese di lite in favore dell'Avv. Riccardo Guarino quale procuratore antistatario dei resistenti che LIQUIDA in € ed € 1. [REDACTED] per compensi di avvocato oltre rimborso forfettario ex art. 2 Decreto 10 marzo 2014, n. 55, Iva e Cpa come per legge e se dovute.

Napoli, li 04/03/2024

Il Giudice

